

## **Istruzioni tecnico-operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 e delle modalità per la sua applicazione**

### **Premessa e finalità**

La sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio:

- a) autonomamente e liberamente formatosi,
- b) di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale,
- c) affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili,
- d) pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,

sempre che:

- tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale e
- previo parere del Comitato territorialmente competente.

Nelle more dell'intervento del legislatore statale, le presenti istruzioni tecnico-operative intendono rispondere all'esigenza sollevata nella citata sentenza fornendo indicazioni operative per la gestione delle richieste di suicidio medicalmente assistito (SMA) dal ricevimento della richiesta e per tutto il suo legittimo percorso, assicurando il rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale e l'esigibilità del diritto al fine di *evitare abusi in danno di persone vulnerabili, garantire la dignità del paziente ed evitare al medesimo sofferenze*<sup>1</sup>.

Gli oneri associati al trattamento oggetto delle presenti istruzioni tecnico-operative sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale come da Nota del Ministro della Salute, inviata a tutti i Presidenti di Regione in data 20 giugno 2022.

### **Costituzione delle Commissioni di valutazione di Area Vasta**

Si prevede la costituzione della Commissione di valutazione di Area Vasta per la verifica dei requisiti e delle modalità di applicazione della Sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, entro 45 giorni dalla data della presente determinazione regionale.

La Commissione di valutazione di Area Vasta multidisciplinare deve essere composta da professionisti con le competenze necessarie per accertare i presupposti clinici e personali delle richieste.

La Commissione deve prevedere i seguenti professionisti:

- a) Medico palliativista
- b) Anestesista rianimatore
- c) Medico legale
- d) Psichiatra
- e) Medico specialista nella patologia di cui è affetto il richiedente (neurologo o oncologo o ematologo)
- f) Farmacologo/Farmacista
- g) Psicologo

Può essere inserito, come consulente, il Medico di Medicina Generale del paziente, in accordo con la volontà del paziente stesso.

---

<sup>1</sup> Corte Costituzionale Sentenza n. 242/2019

In casi particolari, inoltre, la Commissione può interpellare specialisti di altre branche disciplinari in qualità di consulenti.

Per ogni componente deve essere individuato almeno un sostituto.

I componenti della Commissione di valutazione, di cui uno con funzione di Coordinatore, sono nominati con delibera della Giunta Regionale su proposta del Coordinamento dei Direttori Sanitari di Area Vasta, previa espressione di consenso alla partecipazione.

Nel caso di mancato reperimento di componenti della Commissione all'interno dell'Area Vasta, si procederà all'individuazione di professionisti di altra Area Vasta della Regione.

L'espressione del parere della Commissione avviene con la modalità della maggioranza qualificata (accordo di almeno cinque componenti su sette), senza possibilità di astensione.

Il paziente può indicare un medico di fiducia quale proprio consulente nei rapporti con la Commissione di valutazione.

L'attività prestata dai componenti della Commissione è resa in orario di servizio e rientra nei compiti istituzionali.

**Di seguito viene descritto il percorso e le relative tempistiche.**

### **1. La richiesta di SMA**

La richiesta di SMA deve essere inviata dall'interessato o da chi è stato da lui delegato a mezzo di lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, posta elettronica certificata oppure utilizzando i canali di trasmissione sicura messi a disposizione dall'Azienda USL sul proprio portale istituzionale.

La richiesta va inviata alla Direzione Sanitaria dell'Azienda USL di residenza/domicilio sanitario del paziente o dell'Azienda Ospedaliera regionale presso la quale il paziente è ricoverato.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione sanitaria necessaria per la valutazione complessiva e multidisciplinare del caso di cui ai parr. 3, 4 5 del presente documento.

Il paziente può indicare contestualmente il nominativo di un proprio medico di fiducia, quale proprio consulente nei rapporti con la Commissione di valutazione.

### **2. Attivazione del processo**

La Direzione Sanitaria trasmette la richiesta, entro al massimo tre giorni dal suo ricevimento, al Coordinatore della Commissione di valutazione di Area Vasta (d'ora in poi "Commissione") e al Presidente del Comitato regionale per l'etica nella clinica (COREC).

Il Coordinatore deve tempestivamente convocare la Commissione, in presenza o da remoto.

### **3. Commissione di valutazione - verifica dei requisiti, offerta delle alternative e relazione**

La Commissione, salvo motivarne le ragioni, deve effettuare, di norma, una prima visita al paziente e concludere l'istruttoria con la formulazione della relazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai fini dell'istruttoria, la Commissione esamina la documentazione, acquisisce eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e, ove lo ritenga, anche al fine di dirimere eventuali dubbi per l'accoglimento della richiesta, si può avvalere dell'apporto dei servizi aziendali o di specialisti e/o esperti per effettuare approfondimenti diagnostici. Tali approfondimenti sospendono la tempistica di cui sopra, per il tempo utile all'effettuazione degli stessi.

La Commissione valuta la legittimità della richiesta di suicidio medicalmente assistito alla luce dei requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale, in particolare: patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili; trattamenti di sostegno vitale; consenso libero e consapevole.

La Commissione provvede a verificare collegialmente le condizioni (presupposti clinici e personali), verificando l'avvenuta offerta delle possibili alternative disponibili (ad es. percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua, attuazione di un'appropriata terapia del dolore, ecc.) e a valutare se possano esservi motivi di ripensamento del paziente, anche attraverso uno specifico supporto psicologico.

La manifestazione di volontà del paziente, modificabile in qualsiasi momento, dovrà essere acquisita e documentata in forma scritta e/o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Qualora il paziente si trovi ricoverato presso strutture aziendali, tale documentazione dovrà essere inserita nella cartella clinica.

La Commissione deve verificare le modalità e il setting per la realizzazione del suicidio medicalmente assistito al fine di garantire la dignità del paziente ed evitargli ulteriori sofferenze.

La Commissione incontra, oltre al paziente, anche le persone da lui indicate (familiari o persone significative per la sua vita di relazione) per valutare il contesto socio-relazionale e verificare che il proposito di suicidio medicalmente assistito non sia influenzato da altri fattori e/o persone.

È auspicabile, ma non vincolante, che la scelta del paziente sia condivisa dalla famiglia e/o dai suoi cari, ai quali potrà essere offerto un percorso di accompagnamento psicologico.

Il coinvolgimento delle persone indicate dal paziente è importante per l'attuazione della sua volontà, ad esempio in rapporto al luogo e alle modalità.

Il paziente può indicare dove desidera mettere in atto il suicidio medicalmente assistito (proprio domicilio o altro ambiente o struttura) e alla presenza di chi.

La Commissione effettua le proprie valutazioni e produce una relazione che invia al COREC affinché esprima il parere di competenza.

In caso di paziente ricoverato, la relazione della Commissione ed il successivo parere del COREC devono essere allegati alla cartella clinica, della quale costituiscono parte integrante.

#### **4. Comitato regionale per l'etica nella clinica (COREC) - parere**

Il COREC deve, entro sette giorni dal ricevimento della relazione della Commissione, esprimere il proprio parere.

A tal fine può attivare colloqui con il paziente e le persone da lui indicate per effettuare le valutazioni di competenza.

Il parere formulato dal COREC, obbligatorio ma non vincolante, deve essere inviato alla Commissione di valutazione.

#### **5. Commissione di valutazione - relazione conclusiva**

La Commissione, a seguito del parere del COREC, redige la relazione conclusiva che deve dare atto della sussistenza delle condizioni prescritte per dare seguito alla richiesta di suicidio medicalmente assistito, della adeguatezza e appropriatezza delle modalità proposte per l'esecuzione della volontà del paziente affinché siano rispettose della sua dignità.

La relazione, in caso di accoglimento della richiesta, deve contemplare, in modo dettagliato, la tipologia di farmaci, le dosi, le modalità di somministrazione ed eventuali altri presidi, tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente.

La relazione conclusiva, corredata dal parere del COREC, deve essere trasmessa entro cinque giorni dal ricevimento del suddetto parere, al paziente o suo delegato e al Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale di competenza e al Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera nel caso di paziente ivi ricoverato.

In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell'Azienda dove deve essere svolta la procedura (Azienda USL territorialmente competente o Azienda ospedaliera in caso di paziente ivi

ricoverato) assicura l'attuazione della stessa attraverso l'individuazione di personale adeguato, individuato su base volontaria, il rispetto dei tempi e delle modalità previste, fornendo quanto indicato nella relazione conclusiva ed assicurandone la gratuità. L'effettuazione della procedura deve avvenire non oltre sette giorni dal ricevimento della relazione conclusiva della Commissione.

#### **6. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

All'interessato e alle persone da lui designate, deve essere sottoposta specifica Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (in allegato).